

firmato digitalmente

Sentenza n. 63/2024
Depositata il 09/02/2024
Il Segretario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 10/01/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

[REDACTED], Presidente
[REDACTED], Relatore
[REDACTED], Giudice

in data 10/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [REDACTED] depositato il [REDACTED]

proposto da

[REDACTED] - [REDACTED]

Difeso da

Giovanni Longo - LNGGNN74H11G702I

ed elettivamente domiciliato presso giovanni.longo@pecordineavvocatipisa.it

contro

Comune di [REDACTED] - Via [REDACTED] Livorno LI

elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED]

contro

Comune di [REDACTED] - Via [REDACTED] Livorno LI

elettivamente domiciliato presso [REDACTED].it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] IMU 2017
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] IMU 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Chiede accoglimento del ricorso.

Resistente/Appellato: Chiede rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto in data 15.3.2022 la signora [REDACTED], residente in [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Longo, ricorre contro il Comune di [REDACTED] avverso l'avviso di accertamento IMU per omesso/insufficiente versamento anni 2017, 2018 e 2019 di complessivi euro [REDACTED], non corrisposti dagli altri comproprietari, sull'erroneo presupposto dell'intera proprietà dei beni in capo alla ricorrente.

La signora [REDACTED] assume invero che la norma di riferimento non prevede alcuna forma di responsabilità solidale tra i comproprietari, nei confronti dei quali il comune avrebbe dovuto formulare le richieste di pagamento. Secondo la disciplina IMU ciascun comproprietario (o meglio ciascun soggetto passivo coinvolto) è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria.

Chiede quindi l'annullamento dell'avviso ovvero, in subordine, declaratoria di non debenza delle sanzioni e degli interessi.

Si costituisce il comune convenuto precisando di aver conteggiato la quota di possesso al 100%, relativamente agli immobili indicati nel provvedimento, posto che la ricorrente e le due sorelle conclusero un atto di divisione della comunione ereditaria per regolare le vicende successorie, atto che le parti conclusero nel 2017 con scrittura privata rinnovato nel 2018 per atto pubblico con finalità meramente ripetitive.

L'ente locale precisa che in tale atto pubblico del [REDACTED], all'art. 9, così le tre sorelle si esprimono:

"Le parti dichiarano che la presente assegnazione è effettuata con funzione ripetitiva di quanto stabilito nella sentenza definitiva n. [REDACTED] del Tribunale di [REDACTED] – nella quale è stato stabilito che l'assegnazione della piena proprietà degli immobili ivi identificati per relationem e corrispondenti agli immobili di cui ai numeri da 1) a 10) compresi del presente atto assegnati a [REDACTED], era già avvenuta al momento della sottoscrizione dell'accordo in data [REDACTED] in virtù del principio consensualistico codificato nel nostro ordinamento all'art. 1376 c.c. La parte assegnataria si dichiara pienamente soddisfatta di ogni diritto sui beni comuni ed ai sensi degli art. 1116 e 757 c.c., [REDACTED] è considerata unica ed immediata titolare di tutti i beni componenti la sua quota e si considera come se non avesse mai avuto la titolarità degli altri".

Ad avviso del comune resistente la ricorrente ha la piena ed esclusiva proprietà degli immobili elencati nell'accertamento fin dal [REDACTED], avendo ceduto alle sorelle per il 50% ciascuna un altro compendio di immobili.

Con successiva memoria la signora [REDACTED] contesta le argomentazioni di parte convenuta e ribadisce la correttezza e fondatezza delle proprie deduzioni difensive.

Il procedimento (R.G.R. n. [REDACTED]) è stato discusso e passato in decisione alla pubblica udienza del giorno [REDACTED].

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.

La scrittura privata redatta nell'anno [redacted], con la quale le sorelle [redacted] procedevano alla divisione della comunione ereditaria, non è opponibile a terzi tantomeno all'amministrazione finanziaria essendo vincolante solo tra le parti, peraltro non avente data certa.

L'imposizione IMU deve fare riferimento ai soli dati catastali.

Orbene, le visure catastali depositate ed i documenti di parte confermano la tesi prospettata a fondamento del ricorso dalla signora [redacted]: nel richiamato atto pubblico del [redacted] 1 viene indicato che da quel momento ([redacted] e non prima) "... [redacted] è considerata unica ed immediata titolare di tutti i beni componenti la sua quota ...".

Soltanto con l'atto pubblico notarile del [redacted] (doc. in atti) al punto II si dà atto che "è intenzione delle costituite procedere ad uno stralcio di quota divisionale a favore di [redacted] mediante assegnazione alla medesima della piena proprietà dei beni...". Quindi solo dal [redacted] la ricorrente è divenuta, a tutti gli effetti, piena proprietaria dei ridetti immobili, titolare quindi dell'intera proprietà nella misura del 100%.

Da tale data il fisco ovvero l'ente locale può chiedere, in base ai dati catastali, le imposte relative agli immobili de quibus. Per tale ragione il ricorso deve essere accolto.

Sussistono ragionevoli motivi, in particolare la effettiva validità della scrittura privata che può aver indotto in errore il comune, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Livorno il giorno 10 gennaio 2024.

Il relatore-estensore

M. [redacted]

Il Presidente

Pierluigi Di Antonio